Roma, 3 agosto 2020

Al Ministero dello Sport
e delle Politiche Giovanili

c.a. Capo di Gabinetto
Prof. Giovanni Panebianco

c.a. Vice Capo di Gabinetto
Dott. Mattia Mari

c.a. Capo Dipartimento per lo Sport
Dott. Giuseppe Pierro

Oggetto: interventi legislativi previsti dalla legge delega 86/2019 in tema di sport e lavoro sportivo

Gent.mi,

nel confermare il nostro convinto sostegno alla riforma, per poterla condividere e sostenere occorrono, a nostro avviso, alcune modifiche mirate per raggiungere quegli obiettivi prefissati, nello spirito della riforma, di cui siamo stati edotti nel nostro ultimo incontro, e che condividiamo.

In particolare:

Parte III Titolo I Rapporti di Lavoro

Art. 1 Lavoratore sportivo

Positiva l'abrogazione della previsione relativa alla collaborazione sportiva di cui all'art. 2 c. 2 l. d del D.lgs. 81/15.

Si condivide il perimetro riferito alle tipologie di rapporti di lavoro ordinari (lavoro subordinato, autonomo, anche nella forma delle collaborazioni di cui al D.lgs. n. 81/2015, anche tramite certificazione e fatta salva l'applicazione dell'art. 2, co. 1, del medesimo decreto, prestazioni occasionali).

Si vuole evidenziare anche la funzione della contrattazione, sia come regolazione di altre forme di flessibilità, qualora necessarie, che di determinazione dei minimi, non solo della subordinazione, a tutela delle specificità del settore e dei lavoratori, nonché per il riconoscimento delle professionalità, della formazione e dei titoli di studio.

Indicando le caratteristiche dei diversi rapporti di lavoro, con riferimento alle mansioni svolte, alle modalità di organizzazione e coordinamento, all'autonomia nello svolgimento delle attività (anche in relazione ai tempi e luoghi di svolgimento), all'occasionalità/frequenza con cui esse vengono svolte, all'esclusività del rapporto contrattuale.

Art. 2 Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

Non sono giustificate le deroghe allo statuto dei lavoratori, né il termine eccessivo dei 5 anni per i contratti a termine.

Art. 5 Prestazioni sportive amatoriali

Positiva la restrizione del campo del compenso, in quanti le altre attività possono trovare spazio nelle prestazioni occasionali (in caso contrario ci sarebbe una duplicazione).

Tuttavia al fine di evitare una "ri-edizione" della collaborazione sportiva, in altra forma, è preferibile a nostro avviso abbassare il tetto previsto dei 10.000 euro di esenzione.

Un lavoro part time con stipendio medio raggiunge i 10.000 euro, risulta pertanto ingiustificabile il riconoscimento del volontariato con notule di spesa comparabili al compenso per un contratto di lavoro o di una collaborazione coordinata e continuativa. L'introduzione di un tetto così alto per l'attività volontaria per le spese rappresenta un incentivo all'elusione e nega l'intento della legge, che s'impegna a riconoscere il lavoro in quanto tale.

Per semplificare, si potrebbe immaginare, con l'abbassamento del tetto di esenzione a 5.000 euro, una tipologia di rapporto distinto dalla prestazione occasionale per il carattere di volontariato (ad esempio nei casi di lavoratori pensionati). Negli altri casi va invece applicata la disciplina delle prestazioni occasionali. Il testo prevede una contribuzione anche per il lavoro occasionale che dovrebbe essere realizzata dall'avvio del contratto (prevedendone la forma scritta).

Art. 12 – Trattamento pensionistico

Comma 13: Con riferimento agli accordi collettivi sulle forme pensionistiche complementari, va specificato che essi vanno sottoscritti dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi **comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Art. 14 Rapporti di collaborazione amministrativa gestionale

Premesso, che per noi la contribuzione dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori al fine di garantire le prestazioni e preferibilmente compresa nell'ex Enpals, anche in questo caso potrebbe intervenire la semplificazione di cui sopra: la previsione di una sola tipologia di rapporto "volontario" o amatoriale, ma, come detto, con l'abbassamento del tetto di esenzione a 5.000 euro.

In sintesi:

Prevedere esclusivamente lavoro dipendente, in collaborazione coordinata e continuativa, autonomo e il volontario sportivo o, nei casi previsti, occasionale con contribuzione fino a 5000 euro.

Unica cassa ex Enpals con le regole previste da questa gestione circa la ripartizione contributiva tra datore di lavoro e lavoratore

Nel comprendere la necessità di una gradualità per la definizione della percentuale di contribuzione, per le tipologie di rapporto interessate, è a nostro avviso necessario delineare un percorso con una tempistica ridotta, vista l'età media dei lavoratori del settore e l'eventuale ricorso alla contribuzione figurativa per garantire ai lavoratori le prestazioni di disoccupazione e welfare, per arrivare al termine alla completa contribuzione e quindi all'accesso a una prestazione previdenziale più coerente.

La sostenibilità del settore dello sport è per noi fondamentale e non è in contrasto con le proposte qui espresse, che anzi possono fare da volano a uno sviluppo sano e di crescita, ancor più in quanto è possibile prevedere interventi fiscali, di decontribuzione, di investimenti a favore di associazioni, società, imprese del settore.

Infine, ma non da ultimo:

Art. 6 – Formazione dei giovani atleti

Le OOSS ritengono questo un tema di grande rilievo su cui procedere con adeguati approfondimenti.

Restando a disposizione per ogni approfondimento in merito, possa essere opportuno, ora e nell'iter del provvedimento legislativo, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali

SLC-CGIL	FISASCAT-CISL	UILCOM-UIL	NIDIL-CGIL	FELSA-CISL	UILTEMP-UIL
F. Scurpa	M. Ceotto	G. Di Cola	S. Di Marco	L. Barilà S. Pacillo	G. Petrassi